

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/489]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/187/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/441/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

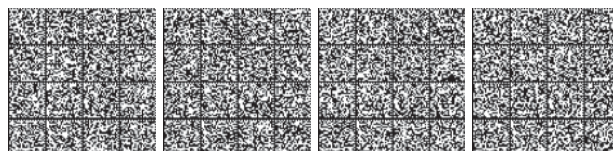
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0187**: Decisione di esecuzione 2014/187/UE della Commissione, del 3 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 13).»;

⁽¹⁾ GUL 102 del 5.4.2014, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 200 del 9.7.2014, pag. 19.



2) al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0441**: Decisione di esecuzione 2014/441/UE della Commissione, del 7 luglio 2014 (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 19).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/187/UE e 2014/441/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

